



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO - DELEGATO

"MODIFICHE E COORDINAMENTO ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.157 – RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE"

Eccellenze,
Ill.mi Segretari di Stato,
Ill.mi Consiglieri,

Il presente decreto è stato emesso sulla base della delega prevista all'articolo 10, comma 25, della Legge 23 dicembre 2022 n.171, che consente di, cito testualmente, *"intervenire in merito ad eventuali errori materiali o per coordinare la riforma del sistema previdenziale con le altre norme"*.

In questo caso si tratta di un primo decreto resosi necessario per introdurre correzioni in merito a previsioni contenute nella riforma previdenziale che, in fase di applicazione, ha determinato difficoltà applicative da parte degli uffici amministrativi dell'ISS.

Non è una novità, infatti, che in seguito ad ogni riforma previdenziale seguono diversi decreti tendenti ad affinare le modifiche introdotte, cosa accaduta sia in seguito alla riforma 157/2005, sia alla riforma 158/2011.

Nella fattispecie, all'articolo 1 viene introdotta la possibilità per soggetti con carriere miste da agricoltori e/o imprenditori di accedere al trattamento pensionistico tramite i disincentivi previsti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, a patto di aver compiuto il 63esimo anno di età. Questo intervento è realizzato in seguito all'emergere di un caso specifico che avrebbe determinato l'assenza di tutele pensionistiche per soggetto impossibilitato a lavorare per problemi di salute ma, al contempo, impossibilitato ad accedere alla pensione. Si ricorda infatti che precedentemente alla riforma i soggetti in questione potevano accedere alla pensione solamente al raggiungimento dell'età di 66 anni. La riforma ha concesso la possibilità di anticipare anche per essi la pensione al raggiungimento della quota 103 con specifici calcoli connessi alla carriera preponderante, ma impedendo di accedere ai disincentivi in caso di mancato raggiungimento della quota. Con il presente articolo si pone rimedio a questo vulnus.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L'**articolo 2** modifica parzialmente l'articolo 12 della Legge 29 novembre 2022 n.157, ovvero lo strumento del Part-Time pensionistico, specificando che per l'accesso a tale strumento bisogna essere titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno. Questa misura pone soluzione ai casi in cui lavoratori part-time, pur non riducendo in alcun modo il proprio impegno in termine di ore lavorate, potessero sommare al loro stipendio usuale anche l'assegno pensionistico.

Nell'**articolo 3** si procede al parziale emendamento dell'articolo 16 della Legge n. 157/2022. Con riferimento alle modalità di calcolo della pensione ordinaria indiretta o di reversibilità in presenza di altri redditi, di cui all'articolo 16 della Legge n. 157/2022, si evidenzia che il metodo, che riduce la percentuale di calcolo della pensione del dante causa secondo un conteggio progressivo per scaglioni di reddito, così come formulato, non è applicabile. L'abbattimento così indicato, riguarda difatti il reddito del superstite e non viene precisato come ridurre la percentuale della pensione del dante causa. Si interviene, pertanto, mantenendo la formulazione originaria dell'ex art. 15 della Legge n. 158/2011, abrogando le parti di testo ove si indica "La parte eccedente €...".

L'**articolo 4** abroga parzialmente il comma 5 dell'articolo 23 della Legge 29 novembre 2022 n.157, facendo salva l'eventuale incompatibilità con il diritto al trattamento minimo. In sostanza, la previsione secondo la quale la somma tra reddito da pensione di primo pilastro e la rendita da Gestione Separata non dovesse complessivamente superare il 100% dell'ultimo stipendio percepito risulta non applicabile, in quanto le quote della gestione separata, trattandosi di una pensione di tipo contributivo, non possono venire decurtate.

All'**articolo 5** viene posta una deroga all'articolo 35 della Legge 29 novembre 2022 n.157, "lavoro dei pensionati", introducendo la possibilità di svolgere lavoro con cumulo del trattamento pensionistico anche per i titolari di pensione di anzianità e prima del requisito anagrafico dei 66 anni previsto al comma 2 dell'articolo 35, a patto che vi siano acceduti prima dell'entrata in vigore della Riforma Previdenziale, al fine di coordinarsi con le regole e restrizioni poste dalla Riforma delle Norme relative all'Occupazione.

L'**articolo 6** specifica le aliquote contributive e le incompatibilità degli Amministratori e Soci titolari di pensione. Tali soggetti vengono sottoposti all'aliquota contributiva in vigore per i lavoratori pensionati, da calcolarsi sui redditi specificati ai commi 1 e 2.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

All'**articolo 7** si dettano disposizioni in materia di solidarietà familiare, al fine di coordinare la Riforma Previdenziale con la Riforma dell'Occupazione, consentendo che tale attività lavorativa possa venire svolta anche dai titolari di pensione ordinaria di anzianità.

L'**articolo 8** norma ulteriori aspetti delle attività svolte da Amministratori e Soci, sempre in ottica di coordinamento della riforma previdenziale con la norma sull'occupazione.

L'**articolo 9** elimina l'obbligo di presentazione di Dichiarazione di Responsabilità per i pensionati residenti in Repubblica, in quanto superata dagli strumenti attualmente a disposizione degli uffici per svolgere gli opportuni controlli.

L'**articolo 10** specifica il trattamento pensionistico percepito dai soggetti che hanno posto in essere un piano di rientro rateizzato per sanare pendenze contributive verso ISS e FondISS.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta